

## STATUTO “CARE & SHARE ITALIA ONLUS - ONG”

### Articolo 1.

E' costituita l'Associazione denominata:

“CARE & SHARE ITALIA ONLUS - ONG”

L'Associazione, nata per iniziativa di Noel Harper e Carol Faison, apolitica e laica, intende perseguire con metodo e continuità una azione tesa alla assistenza, alla scolarità e alla tutela dei bambini bisognosi, in particolare a sostegno dei bambini dei paesi in via di sviluppo.

### Articolo 2.

L'Associazione ha la sua sede in Venezia, Italia e ha carattere e operatività internazionali e nazionali.

### Articolo 3.

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e, con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, potrà essere anticipatamente sciolta a norma di legge o prorogata.

### Articolo 4.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di beneficenza e solidarietà sociale.

L'Associazione è un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero affari esteri n. 2007/337/000703/5 del 23 febbraio 2007; si qualifica anche come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni.

L'attività sociale istituzionale non viene svolta a beneficio degli associati ma ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, delle popolazioni del terzo mondo ai sensi della legge 49/1987, art. 28, comma 4, lettera B, riformata dalla Legge 125/14 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (artt. 1 e 2)”, attualmente in vigore.

### Articolo 5.

L'Associazione opera per l'aiuto all'infanzia disagiata nel mondo, promovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari per i minori in condizioni di svantaggio; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con organizzazioni internazionali di beneficenza e assistenza.

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi di solidarietà:

- L'assistenza dei bambini bisognosi, in modo particolare fornendo sostegno a bambini orfani e abbandonati, senza alcuna distinzione legata al ceto sociale, razza o religione di appartenenza;
- La realizzazione di centri di accoglienza di assistenza e di alfabetizzazione per bambini e adolescenti poveri, abbandonati, orfani;
- Il supporto a minori in condizione di estrema difficoltà sociale ai fini di una autopromozione personale e culturale;
- La formazione dei minori tesa ad infondere in loro stessi coraggio, autostima, dignità e forza di volontà nella vita di tutti i giorni, il tutto nel rispetto del contesto storico culturale del loro paese di appartenenza;
- L'insegnamento ai minori orfani ed abbandonati di un comportamento responsabile improntato ai valori umani di amore, pace, verità, non violenza e rettitudine;

- L'assistenza e la riabilitazione di minori diversamente abili ai fini dell'inserimento in ambito scolastico e professionale.  
A tal fine l'Associazione promuove:
- Il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire alle finalità che l'associazione stessa si pone;
- L'attività di formazione in loco, particolarmente rivolta alla formazione professionale;
- Il sostegno economico a famiglie in particolare difficoltà, da espletarsi non attraverso una mera contribuzione in denaro, ma attraverso la creazione di opportunità lavorative e di micro-credito;
- Campagne ed iniziative di raccolta fondi;
- Iniziative di adozione internazionale;
- Sviluppo di programmi a tutela della dignità e dell'autoaffermazione della donna.

L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni già esistenti, a patto che esista con le stesse una evidente comunione di scopi.

L'Associazione ed i suoi aderenti si impegnano a:

- Escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al paese in cui operano;
- Evitare di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati;
- Il Consiglio direttivo dovrà astenersi dall'avvio di progetti per i quali non sia preventivamente assicurata l'adeguata copertura finanziaria.

#### **Articolo 6.**

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, che intendono partecipare e collaborare ai suoi scopi, condividendone e accettandone le finalità.

Il rapporto che lega gli associati all'Associazione è improntato a principi di uniformità, democraticità e non temporaneità, ed è regolamentato dagli articoli seguenti.

#### **Articolo 7.**

Con la domanda di ammissione gli associati si impegnano al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto in ragione di uno per persona, gli associati che risultino iscritti nel relativo libro.

#### **Articolo 8.**

Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà presentare domanda scritta contenente le sue generalità e l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti ed i deliberati dell'Associazione stessa. In caso di persone giuridiche od enti dovranno essere riportati altresì i dati relativi alla persona che ne ha la legale rappresentanza.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, a maggioranza dei suoi membri, comunicandolo al richiedente nei trenta giorni successivi alla deliberazione.

Qualora la richiesta di ammissione non sia accettata, il richiedente potrà riproporla, chiedendo che su di essa deliberi l'assemblea ordinaria degli associati. Questa decide nella prima seduta successiva, in modo inappellabile.

La qualità di associato non è trasferibile e si perde per morte, recesso ed esclusione.

#### **Articolo 9.**

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, ha la facoltà di conferire il titolo di "Socio onorario" a coloro che si sono distinti nel perseguimento degli scopi dell'associazione.

La qualità di "Socio onorario" consente la partecipazione all'assemblea con diritto di intervento, ma non di voto. I "Soci onorari" non sono computati nei *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, ha la facoltà altresì di conferire il titolo di "Socio Emerito" a chi si ha indubbi ed eccezionali meriti nell'aver supportato e contribuito negli anni alla realizzazione degli scopi associativi. Il Socio emerito segue le regole del socio onorario, relativamente a partecipazione e potere di voto.

#### **Articolo 10.**

Il Consiglio direttivo, con voto a maggioranza dei suoi componenti, può proporre all'Assemblea l'esclusione di un associato che abbia danneggiato l'Associazione dal punto di vista morale o materiale, abbia fomentato dissidi al suo interno o abbia compiuto azioni in contrasto con gli scopi della stessa.

La deliberazione del Consiglio direttivo, accompagnata dall'enunciazione dei motivi, andrà comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, fissando altresì, con un termine intermedio di almeno trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa da parte dell'interessato, la data di convocazione dell'assemblea degli associati per la discussione dell'esclusione. Nel frattempo il Consiglio Direttivo può provvedere alla sospensione del socio e dei suoi diritti assembleari.

In tale assemblea l'interessato potrà intervenire di persona o farsi rappresentare con delega scritta per far sentire le proprie ragioni, potendo presentare documenti e testimonianze sui fatti di cui si discute.

L'assemblea degli associati, qualora non ritenga di prendere una decisione nella seduta, potrà aggiornarsi nei termini ritenuti più congrui.

Verso la deliberazione dell'assemblea sia il Consiglio direttivo che l'interessato potranno presentare appello al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 32 entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esito della votazione assembleare.

E' ammesso il recesso volontario dall'associazione, da farsi per iscritto e che avrà effetto nel momento in cui la comunicazione sarà ricevuta all'indirizzo della sede dell'Associazione stessa.

Per essere reintegrato nell'Associazione, l'interessato potrà presentare domanda di nuova ammissione, secondo le regole ordinarie.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 11.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione indisponibile a garanzia dei terzi, nonché da:

- a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) erogazioni, donazioni e lasciti disposti a favore dell'Associazione con destinazione al patrimonio;
- c) beni che diverranno di proprietà dell'Associazione.

**Articolo 12.**

Il fondo di gestione dell'Associazione, distinto dal fondo di dotazione indisponibile, è costituito da:

- a) quote che ogni associato sottoscrive e versa;
- b) eventuali contributi da Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti pubblici e privati, privati cittadini (provenienti sia dall'Italia sia che dall'estero);
- c) ogni altra entrata destinata al funzionamento, per la gestione ordinaria dell'Associazione.

**Articolo 13.**

Organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, nel cui ambito vengono nominati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

**Articolo 14.**

L'Assemblea degli associati, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

**Articolo 15.**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo presso la sede sociale o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti gli associati in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio e rendiconto e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata e con l'indicazione di specifici argomenti da porre all'ordine del giorno da almeno due membri del Consiglio direttivo o da un decimo degli associati validamente iscritti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si seguono le modalità previste dall'articolo 25.

La convocazione, a cura del Presidente del Consiglio direttivo, è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, con l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, da inviare a ciascun associato almeno quindici giorni prima a mezzo mail, PEC, raccomandata o mezzo che ne assicuri comunque la ricezione.

**Articolo 16.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un consigliere delegato.

L'Assemblea sceglie, su proposta del suo Presidente, un Segretario per la verbalizzazione della riunione.

**Articolo 17.**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, e conservato agli atti.

**Articolo 18.**

Il voto in Assemblea è palese. L'Assemblea può, in particolari circostanze, optare per il voto segreto; l'assemblea deciderà sul punto a maggioranza dei suoi membri.

Ogni associato può rappresentare con delega scritta fino a due altri associati.

### **Articolo 19.**

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio;
- entità delle quote associative ed eventuale esonero dalle stesse;
- approvazione dei regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- indirizzi e direttive generali dell'Associazione e l'avvio di iniziative particolari;
- richieste e proposte formulate dal Comitato Direttivo;
- richieste di ammissione all'associazione, nel caso in cui le stesse siano state preventivamente respinte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati in prima convocazione, e di almeno un terzo associati in seconda convocazione; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente risulta prevalente per l'approvazione

L'assemblea decide sull'interpretazione dello statuto e sull'eventuale regolamento organizzativo.

### **Articolo 20.**

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche statutarie, di scioglimento anticipato o proroga della durata dell'Associazione, nonché su iniziative in settori diversi da quelli indicati nell'art. 5 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto è comunque necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Articolo 21.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il numero dei membri del Consiglio direttivo è fissato al momento della nomina dall'Assemblea ordinaria entro i limiti minimo e massimo di cui dal precedente comma.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di un Consigliere, la sostituzione sarà deliberata nella prima Assemblea utile e il sostituto rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

La composizione quantitativa del Consiglio deve rimanere immutata per la durata del mandato.

### **Articolo 22.**

Al Consiglio direttivo sono riservati i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna, con la sola esclusione di quanto la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, ed eventualmente uno o più Consiglieri delegati, ai quali potrà attribuire incarichi per determinati atti o categorie di atti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo

statuto.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

### **Articolo 23.**

La rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o agli altri Consiglieri delegati, in relazione alle loro funzioni e ai poteri ad essi attribuiti.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire procure per determinati atti o categorie di atti, nei limiti ritenuti opportuni, a direttori o procuratori.

Se lo ritiene opportuno il Consiglio direttivo può nominare un Direttore generale, scegliendolo al di fuori degli associati e affidandogli l'incarico con contratto di diritto privato, attribuendogli i poteri e le responsabilità ritenute del caso. Può altresì nominare un Coordinatore Internazionale incaricato di tenere i rapporti con le altre associazioni e un Supervisore operativo incaricato di sovrintendere le attività in loco.

Il Direttore generale, il Coordinatore internazionale e il Supervisore operativo assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, con facoltà di intervenire con propri pareri e relazioni e presentare progetti.

### **Articolo 24.**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno presso la sede dell'associazione o altrove, purché con modalità ed in luogo tale da essere raggiungibile per tutti gli interessati in tempi ragionevoli con i normali mezzi di comunicazione.

Esso viene convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi componenti. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

Di regola la convocazione è fatta almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire cinque giorni prima di quello della riunione. L'avviso con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materia da trattare potrà essere inviato agli interessati con ogni mezzo idoneo (posta, telefax, email) che ne assicuri comunque la ricezione.

Gli interessati potranno prendere parte alla riunione anche tramite collegamento in teleconferenza, purché attraverso mezzi che consentano l'effettiva e contemporanea partecipazione di tutti alla discussione e deliberazione. La verbalizzazione delle riunioni così tenute sarà effettuata nel luogo nel quale si trova chi presiede l'adunanza. Spetta al presidente decidere sulla regolarità della convocazione e dello svolgimento della riunione, qualora sorgessero dubbi e contestazioni.

Le riunioni sono valide anche senza le formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti in carica.

### **Articolo 25.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione.

### **Articolo 26.**

Al Segretario spetta il compito e la responsabilità di custodire il patrimonio dell'Associazione e di curarne la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio.

Su decisione del Consiglio direttivo gli potranno essere attribuite le deleghe ritenute del caso per l'effettuazione di operazioni bancarie o comunque inerenti

l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite. Ai Consiglieri potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all'attività dell'Associazione, questa provvederà – ove necessario – all'assicurazione nelle misure e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

#### **Articolo 28.**

In relazione allo sviluppo delle attività dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà provvedere alla nomina di incaricati o responsabili, ai quali verrà affidata la direzione tecnica di singoli settori, progetti o iniziative.

Tali incarichi potranno essere affidati anche a persone estranee all'Associazione e, in tal caso, regolati con contratti di natura privatistica.

#### **Articolo 29.**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve compilare il bilancio sociale e la relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno successivo.

#### **Articolo 30.**

Gli utili risultanti da ciascun bilancio approvato andranno ad incrementare il patrimonio sociale e saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È espressamente vietata alcuna forma di distribuzione, anche indiretta, di tali utili e di altri avanzi di gestione, a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge.

#### **Articolo 31.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria in ragione di una decisione a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri come prescritto dall'art. 21 del codice civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio – sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96 – ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 32.**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Statuto, di ogni regolamento o deliberato degli organi dell'Associazione, ovvero le controversie tra questa e gli associati, o tra gli associati e che abbiano comunque per oggetto diritti disponibili e che non siano dalla legge riservate alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, verranno obbligatoriamente affidate all'esame ed alla risoluzione di un Collegio arbitrale rituale, regolato secondo le norme del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è Venezia.

#### **Articolo 33.**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di ONLUS, di associazioni (Articoli 21 e 27 del Libro I del codice civile,) e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile.

**Articolo 34.**

Per il migliore funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per realizzare progetti determinati, il Consiglio direttivo potrà proporre all'Assemblea degli associati la adozione di regolamenti interni.